

FERRANDO MANTOVANI

LA VIOLENZA DI GENERE  
SOTTO IL PROFILO CRIMINOLOGICO E PENALE<sup>(\*)</sup>

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Aspetti criminologico-fenomenologici della violenza di genere. – 3. Gli interventi legislativi penali sulla violenza di genere. – 4. La non stretta necessità dell'intervento penale. – 5. La dubbia effettività generalpreventiva degli interventi penali in questione. – 6. La violenza di genere quale aspetto del più generale fenomeno dell'aumento quantitativo e del peggioramento qualitativo della criminalità. – 7. Il potenziamento delle cause criminogene con la sostituzione ad un sistema di valori anticrimine di un sistema di disvalori criminogeni. – 8. La disattenzione per le primarie leggi criminologiche. – 9. La drastica alternativa della nostra società.

1. *Considerazioni introduttive*

La *violenza di genere* è assurda, da qualche tempo e come è ben noto, ad oggetto di crescente interesse sotto il profilo criminologico, penalistico e di politica criminale.

La ragione di tale interesse è costituita, innanzitutto, dall'*allarme sociale*, provocato da tale violenza. E non tanto per la sua *novità*, poiché la storia della violenza di genere accompagna, parallelamente, la storia dell'umanità, essendo fra l'altro l'umanità noiosamente ripetitiva anche per quanto concerne la criminalità. Quanto e soprattutto per la drammatica *dimensione* di tale violenza e, in particolare, della allarmante espressione del *femminicidio*, essendo assurdo a crimine pressoché della quotidianità, ad una specie di pandemia, avendo ormai ogni giorno il proprio femminicidio. Ed, altresì, con la crescente consapevolezza che la violenza di genere è problema – come ha avvertito la Organizzazione mondiale della sanità – non soltanto giudiziario o, peggio, di ordine domestico, ma di salute fisica e psichica, della donna, e, quindi, di salute pubblica.

<sup>(\*)</sup> Il presente scritto è il testo della relazione tenuta al Convegno su «Violenza di genere e femminicidio: diritto vigente?» (Firenze, 20 novembre 2013), organizzato da Avvocatura Indipendente.

## 2. Aspetti criminologico-fenomenologici della violenza di genere

Limitandomi ad alcuni cenni criminologico-fenomenologici, ma non meno significativi:

A) il primo dato fenomenologico è la *globalità* della violenza di genere, come risulta dal rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità, poiché essa interessa tutti i Continenti, in quanto:

1) in tutto il mondo circa un terzo delle donne (ossia oltre un miliardo) ha subito episodi di violenza, in maggior misura in Asia<sup>1</sup> e, in particolare, in Medio Oriente (37,4%) ed in Africa (36,6%), nonché, in minore misura, nel Nord America (29,8%), in Europa (25,4%) e nei Paesi ad alto reddito (23,2%). E non vanno esenti anche dal femminicidio Paesi europei, simili all'Italia: nel 2009, 350 in Germania, 288 in Francia, 245 in Inghilterra;

2) in Italia i casi noti di reati di violenza di genere sono stati, nel 2010, 105.000, circa 290 al giorno; ed i femminicidi, nel periodo dal 2000 al 2012, 2200, in media 171 all'anno ed uno ogni due giorni; nel 2012, 124 femminicidi consumati e 47 tentati; e, nei primi sette mesi del 2013, 113. Ai casi noti si affianca poi la «cifra oscura» dei casi non denunciati, poiché a fronte delle 3986 denunce per violenza di genere, presentate nel 1912, secondo i dati Istat sarebbero 7.134.000 le italiane che subiscono o hanno subito violenza psicologica dall'attuale partner, delle quali il 90% non sporge denuncia e il 33% non racconta quanto ha subito;

B) il secondo dato criminologico-fenomenologico è costituito dall'essere il femminicidio un delitto, nel più dei casi, non a dolo d'impeto, bensì a dolo di proposito o, ancor più spesso, a *dolo di premeditazione*, in quanto costituisce il tragico epilogo, conclusivo, di un percorso di atti persecutori, che sono l'anticipazione di più gravi reati (violenza sessuale, lesioni, omicidio). Come attesta anche il fatto che delle 113 donne uccise nei primi sette mesi del 2013 per il 66% erano anche vittime di *stalking*.

C) Altri dati criminologico-fenomenologici riguardano:

1) il *contesto*, in cui si scatena la maggior parte delle violenze di genere, costituito da una relazione sentimentale in atto o cessata, nell'ambito cioè di una famiglia, legale o di fatto, di una coppia, convivente o meno;

<sup>1</sup> In certe zone della Cina meridionale il 70% delle operaie intervistate ha ammesso di avere subito violenza o molestie sessuali nel luogo di lavoro da parte di colleghi o superiori (con il 15% di casi di abbandono del lavoro a causa di tale situazione, sopportata invece dalle altre colleghe per la necessità di non rinunciare al pur modesto salario). Fenomeno dovuto, oltre che alla situazione di promiscuità, in cui tali donne vivono e lavorano, anche verosimilmente e più in profondità alla sproporzione per difetto della popolazione femminile rispetto a quella maschile, dovuta alla politica demografica del figlio unico, con la soppressione abortiva di milioni di femmine, essendo il maschio una specie di previdenza per la vecchiaia dei genitori e la femmina economicamente un passivo.

2) l'*autore* di tali violenze, che nel 48% dei casi è il marito, nel 12% è il convivente, nel 23% l'ex partner; mentre per quanto riguarda gli stupri ne sono autori nel 70% il partner o l'ex partner e nel 62,4% sono stati commessi davanti ai figli; e per quanto concerne i femminicidi, essi sono commessi nel 46,3% dal partner e nel 10,6% dall'uomo appena abbandonato. Trattasi, poi: *a*) di una *persona matura*, tra i 35 e i 45 anni nel 61% dei casi; *b*) di una persona non primitiva, rozza, psicopatica esplosiva, ma istruita, avendo il 46% la licenza media superiore e il 19% pure la laurea; *c*) di impiegati nel 21% dei casi; *d*) di soggetti che nel 63% dei casi non fanno uso né di sostanze stupefacenti, né di sostanze alcoliche;

3) la *vittima* della violenza di genere, che è una donna compresa fra i 35 e i 54 anni, anch'essa persona istruita, con la licenza media superiore nel 53% dei casi e la laurea nel 22%.

Il quadro, che emerge dai suddetti casi, è che la violenza di genere è ancora molto radicata nei «*contesti normali di vita*» (parlandosi di «famiglia normale», di «coppia normale», di «autore normale», di «vittima normale»). E gli stessi femminicidi sono commessi non da «alieni» provenienti da civiltà extraterrestri, ma dai nostri dirimpettai, che incrociamo negli ingressi o lungo le scale dei nostri condomini. E tanta «normalità» è perché nelle nostre moderne società, ove le anomalie diventano, per legge di assuefazione, normalità, tutto appare normale, anche l'anormale<sup>2</sup>.

Ricerche, specie statunitensi, hanno individuato le seguenti *categorie di stalker*, riguardanti la violenza di genere: 1) dei *soggetti rifiutati*, che, incapaci di accettare l'abbandono del partner, attivano una persecuzione nel maldestro tentativo di ristabilire un rapporto o per vendicarsi dei torti subiti. E sono gli *stalker* più pericolosi per la possibile degenerazione nella violenza fisica; 2) dei *molestatori sessuali abituali* o dei c.d. *conquistatori maldestri*, che individuano l'oggetto del loro desiderio nella vittima, anche se sconosciuta, nei confronti della quale effettuano una serie di tentativi di approccio molesti. Mentre i molestatori sessuali possono divenire potenziali stupratori, i conquistatori maldestri sono normalmente pressoché innocui; 3) dei *cercatori di intimità*, cioè di una relazione affettiva o amorosa, contro la solitudine, con persone, conosciute o sconosciute, nell'ambito soprattutto di relazioni professionali.

Sotto il profilo psichiatrico gli autori di reati di genere sono, normalmente, soggetti capaci di intendere e di volere, quindi imputabili e, perciò, punibili. Rari sono i casi di *stalker* tali per disturbi psichiatrici o con anomalie patologiche della personalità, trattandosi in genere di soggetti che agiscono per motivazioni razionali,

<sup>2</sup> Sul devastante fenomeno della «conversione della anomalie in normalità», v. il nostro scritto *Criminalità sommergente e cecità politico-criminale (Segni anch'esse di una civiltà decadente?)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 1251.

quali l'incapacità di accettare ed elaborare cognitivamente l'abbandono di persone significative o il desiderio di vendetta.

Rilevanza psichiatrica presenta, invece, il *delirio erotomaniacale*, consistente nell'erronea convinzione del soggetto di essere amato o addirittura di vivere una relazione amorosa coi personaggi (anche pubblici e di chiara fama), che non hanno mai manifestato alcun sentimento amoroso verso tale soggetto. Delirio, che si sviluppa nelle tre fasi: *a)* della *speranza* che l'amato dichiari il proprio amore; *b)* della *delusione*, cioè del riscontro dell'inesistenza dell'amore da parte dell'amato, con caduta in depressione, sviluppi di aggressività e, talora, con tendenze suicide; *c)* del *rancore*, con aggressività verso la persona amata, fino, pur se in casi più rari, all'omicidio.

Circa le *vittime*, si distingue tra: 1) le *vittime primarie o dirette*, cioè che hanno avuto una relazione intima con il molestatore; 2) le *vittime secondarie o indirette*, costituite da persone che hanno rapporti con la vittima (familiari, amici), che subiscono atti persecutori, perché considerati dal molestatore un ostacolo a costituire o a continuare la relazione con la vittima primaria.

La vittimologia ha operato la distinzione, anche se su un piano generale, ma applicabile, in qualche misura, pure in materia di atti persecutori, tra: 1) le *vittime reali*, che hanno cioè subito effettivi atti di persecuzione; 2) le *vittime false* (anche se in numero del tutto marginale), che dichiarano di aver subito atti persecutori non subiti e che a loro volta si distinguono: *a)* in *vittime simulatrici*, che per vendetta, ricatto, discolpa, sostengono falsamente di aver subito atti persecutori. Col fenomeno anche dell'*inversione dei ruoli*, per cui i molestatore, per spirito di vendetta, accusano le vittime di essere autrici di atti persecutori verso di loro; *b)* in *vittime immaginarie* (ancor più rare), che sono convinte di essere vittime di altrui comportamenti persecutori, per disturbi psicopatologici o per la tendenza a fraintendere eventi o incontri, di per sé neutri, come prova della continuazione di molestie subite in passato, a causa di intensi livelli di ansia o di ipervigilanza, provocati dalla precedente esperienza.

### 3. *Gli interventi legislativi penali sulla violenza di genere*

Di fronte alle allarmanti dimensioni e alla recrudescenza della violenza di genere del tutto comprensibili sono gli interventi legislativi per contrastare tali fenomeni. Consistenti però – secondo, ormai, una costante di politica criminale di fronte all'allarme sociale di certi fatti e alla richiesta collettiva di sicurezza – nel primario, ma logoro, *ricorso al diritto penale*, attraverso la *moltiplicazione delle fattispecie criminose* e gli *inasprimenti sanzionatori*. Anche col manifesto proposito di dimostrare la sollecitudine della classe politica nel combattere il crimine e di rispondere

alle richieste di sicurezza degli elettori. Quando non anche con una politica criminale contraddittoria, fino ai limiti della schizofrenia, poiché fuori da un più generale e coerente programma politico-criminale. Ossia: 1) da un lato, la *politica criminale repressiva* della moltiplicazione dei reati, degli inasprimenti sanzionatori e dell'inquinamento delle garanzie; 2) da altro lato, la *politica indulgenziale* (delle amnistie, indulti, condoni, sanatorie, liberazioni condizionate, snaturamento della sospensione condizionale delle pene detentive e delle pene sostitutive, riduzione della pena per i riti alternativi), finalizzata alla decongestione della giustizia e del carcere, ma con l'alterazione del rapporto di proporzione tra colpevolezza e pena e, quindi, la funzione generalpreventiva e specialpreventiva del diritto penale. Per cui delle due l'una: *a*) o si sottopone alla carcerazione persone, rispetto alle quali sarebbe sufficiente una sanzione sostitutiva, ed allora va potenziato il campo della sostituzione della pena detentiva; *b*) oppure esiste un nucleo duro di soggetti meritevoli della carcerazione per la gravità dei delitti commessi e la pericolosità sociale degli stessi, ma con la insufficienza degli attuali istituti carcerari a riceverli, ed allora occorre provvedere alla costruzione di nuovi e più dignitosi carceri o, ancor prima, al recupero dei carceri non ultimati o abbandonati al degrado. Poiché il ricorso espedienziale del «vuotacarceri» sarebbe come pretendere di superare le carenze delle strutture sanitarie dichiarando con decreto legge sani gli ammalati. *Et iustitia facta est.*

E la moltiplicazione delle fattispecie criminose e gli inasprimenti sanzionatori è ciò che è avvenuto rispetto alla violenza di genere, per contrastare la quale si è iniziato con la legge del 1996 sui delitti sessuali, seguita poi da ampliamenti e inasprimenti sanzionatori ad opera di una serie di successive leggi. Si è continuato con la legge del 2006 sui delitti di mutilazione genitale femminile; con il decreto legge del 2009 (e successive modifiche) sul delitto di atti persecutori; e potremmo ricordare anche la irrequieta legislazione sulla prostituzione e la pornografia minorili, interessanti prevalentemente, anche se non esclusivamente, il genere femminile minorile. E da ultimo col decreto legge n. 93/2013 (conv. in L. n. 119/2013), il quale ha operato secondo le quattro direttrici: *a*) del diritto penale sostanziale; *b*) del diritto penale processuale; *c*) delle misure di prevenzione; *d*) della assistenza solidaristica delle vittime della violenza di genere.

Il presente decreto legge è stato enfatizzato dal governo, dai parlamentari e dai media come la panacea contro la violenza di genere, ribattezzandolo addirittura come la «legge contro il femminicidio» (senza che nel testo vi sia il ben che minimo accenno a tale delitto).

Ma per una corretta valutazione politico-criminale del suddetto decreto occorre distinguere tra *intenzioni del legislatore* e *realizzazioni legislative*, poiché alle buone intenzioni non sempre seguono adeguate realizzazioni legislative. Pienamente condivisibile è l'intenzione del legislatore di offrire una doverosa tutela al sacro-

santo diritto della donna a non subire violenza. Ma rispetto alle realizzazioni normative del decreto in esame si impongono due doverosi interrogativi: 1) sulla necessità o meno degli interventi normativi ivi contenuti; 2) sulla loro effettività generalpreventiva, dissuasiva, rispetto alla violenza di genere e, in particolare, al femminicidio. In questa sede ci limiteremo ad alcune considerazioni sui più circoscritti interventi sul piano del diritto penale sostanziale. Senza soffermarmi a certa logorrea e sciattezza di tecnica legislativa, una costante, ormai, della produzione legislativa, che porta ad affermare l'intangibilità del principio della riserva di legge penale, purché il Parlamento provveda non alla formulazione tecnica dei testi legislativi, ma soltanto al controllo garantista sui medesimi, dovendo tale formulazione essere affidata a «uomini di scienza qualificati», dotati della capacità (che non è di tutti) di essenzializzazione e di semplificazione in lucide sintesi. Come comprova il fatto che dietro a quei monumenti codicistici dell'Ottocento e del Novecento stagliano netti non assemblearismi, ma le figure di un uomo o di un tiaso di uomini di scienza.

Ebbene, sul piano dei contenuti penali l'enfaticizzazione del decreto richiama la espressiva immagine della montagna che ha partorito un topolino penalistico. L'impianto del testo si incentra per la quasi totalità sul piano delle *circostanze aggravanti*:

1) con l'arricchimento del già ricco art. 61 c.p. mediante l'aggiunta di un ulteriore paio di ipotesi aggravanti, consistenti nel commettere i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché il delitto di maltrattamenti: *a)* in presenza o in danno di minore degli anni diciotto; *b)* in danno di donna in stato di gravidanza. *Ratio* di tale previsione: la tutela rafforzata dei soggetti più deboli e, rispetto alla donna in stato di gravidanza, contro il pericolo di aborto e di danni psicofisici al concepito, ed il maggior disvalore della mancanza dell'elementare rispetto verso la donna in tale stato. E poiché per l'art. 59 c.p. occorre che lo stato di gravidanza, come per le aggravanti in generale, sia conosciuto o conoscibile da parte dell'agente, esso sarà tale se evidente *ictu oculi* o conosciuto dal medesimo (perché marito, convivente, fidanzato).

La previsione di tale aggravante relativa allo stato di gravidanza rispetto ai reati sessuali dell'art. 609 *bis* c.p. (art. 609 *ter* c.p.) costituisce un inutile doppione, essendo essa già prevista come circostanza comune dal suddetto art. 61, nonché una incongruenza, poiché il fatto che la pena da sei a dodici anni, prevista per l'aggravante speciale in questione, risulta inferiore alla pena, aumentata fino ad un terzo in base al suddetto articolo, contrasta con lo spirito di maggior rigore sanzionatorio, che caratterizza l'intero decreto legge in esame. Trattasi, forse, di una distrazione del legislatore o di uno scoordinamento normativo, poiché nel testo di tale decreto l'aggravante era prevista per i soli delitti sessuali suddetti e la legge di conversione, elevandola ad aggravante comune, ha verosimilmente dimenticato di

abrogare la suddetta aggravante speciale. Si è, invece, ricordato, il legislatore di abrogare l'analoga aggravante speciale, originariamente prevista per il delitto di maltrattamenti a danno di minore degli anni diciotto. Lo stesso dicasi per la stessa non abrogata aggravante prevista per il delitto di atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.), anche se la pena è qui aumentata fino alla metà e non soltanto fino ad un terzo come dall'art. 61 c.p.;

2) con un ritocco dell'aggravante, prevista dall'art. 609 *ter*/5 c.p., per i delitti sessuali dell'art. 609 *bis* c.p., essendo stata elevata l'età, inferiore originariamente agli anni sedici, agli anni diciotto, delle vittime, se il colpevole è l'ascendente o il genitore, anche adottivo, o il tutore;

3) con l'introduzione della nuova aggravante, prevista dall'art. 609/5 *quater* c.p., per i suddetti delitti sessuali, commessi nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, o da colui che è legato alla stessa persona o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

4) con un ampliamento della portata dell'aggravante dell'art. 612 *bis*/2 c.p., relativa al delitto di atti persecutori, se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato e divorziato (prima, dal solo coniuge legalmente separato o divorziato) o da persona che è o è stata (prima, da persona che sia stata) legata da relazione affettiva.

*Ratio* delle due suddette aggravanti: la tutela rafforzata rispetto agli autori, statisticamente più numerosi (come già visto), di violenze sessuali e di atti persecutori.

E la relazione affettiva, poiché astrattamente può comprendere una pluralità di rapporti eterogenei (anche soltanto amicali o parentali), sembra debba essere restrittivamente riferita, anche per l'accostamento, nella stessa disposizione, al rapporto di coniugio, alle relazioni sentimentali di fatto: *more uxorio*, tra fidanzati, tra amanti;

5) con l'introduzione, sempre rispetto al delitto di atti persecutori, anche dell'aggravante del fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici (art. 612 *bis*/2 c.p.).

Se la *ratio* della particolare invasività dello strumento usato è comprensibile rispetto allo strumento telematico, poiché attraverso la comunicazione telematica può realizzarsi l'intromissione minacciosa o molesta nella vita altrui, altrettanto non può dirsi per lo strumento informatico, poiché non si comprende quale persecuzione possa essere commessa con tale strumento (un computer), che non sia anche telematico, che non realizzi, cioè, la trasmissione di messaggi a distanza.

Sotto il profilo penale, il decreto prevede anche i due seguenti interventi: 1) dell'aumento di pena per il delitto di minaccia (art. 612 c.p.), elevato nel massimo edittale dagli originari Euro 51 a 2032; 2) della *revocabilità relativa* della querela, proposta, rispetto ai delitti di atti persecutori (art. 612 *bis*/4 c.p.), poiché, mentre il decreto legge prevedeva originariamente la irrevocabilità assoluta per evitare illegittimi condizionamenti, la legge di conversione, al fine di conciliare le opposte e-

sigenze del rispetto della libertà della vittima e della tutela della stessa contro siffatti condizionamenti: *a*) ha ripristinato la *revocabilità* ma soltanto *processuale* (e non *extraprocessuale*), per consentire al magistrato il controllo sulla libertà o meno dell'atto revocatorio; *b*) ha sancito la *irrevocabilità* nel caso di reato persecutorio commesso mediante *minacce reiterate* nei modi, di cui agli artt. 612/2-339/2 c.p. (con armi, da persona travisata, da più persone, in modo simbolico, ecc.). Col conseguente problema della sorte della querela presentata prima del decreto in questione, cioè se resti revocabile anche se il reato è stato commesso con minacce reiterate. La risposta appare nel senso che non basta che il reato sia commesso con tali minacce per l'automaticità dell'irrevocabilità, ma occorre la prova che la revoca sia anch'essa dovuta a minacce, dirette o indirette, essendo tra l'altro in tal caso la revoca invalida. E nel caso che risulti che la revoca, nonostante che il reato sia stato commesso con minacce reiterate, costituisca un atto di libertà (es.: per ripristinare un rapporto coniugale, sentimentale), vale il principio, *ex art 2 c.p.*, dell'irretroattività della norma in questione, perché norma sfavorevole, in quanto limitatrice della libertà di scelta del soggetto querelante.

#### 4. *La non stretta necessità dell'intervento penale*

Tutto ciò premesso, al primo interrogativo sulla necessità o meno degli interventi penali del decreto legge in questione, riteniamo che la risposta sia nel senso della *non stretta ed urgente necessità* dei medesimi, anche alla luce del sapienziale monito «*Leges non sunt multiplicandae sine necessitate*», poiché chi semina leggi non sempre raccoglie giustizia. E ciò per le seguenti ragioni:

1) in primo luogo, perché contro la violenza di genere, verbale o fisica, esiste già nel nostro ordinamento giuridico il ricco armamentario dei delitti di ingiuria, diffamazione, minaccia, violenza privata, mutilazioni genitali femminili, atti persecutori, maltrattamenti, violenza sessuale, percosse, lesioni personali, nonché di omicidio, punibile anche con l'ergastolo;

2) in secondo luogo, perché il divario tra il minimo ed il massimo edittali della pena, prevista per i suddetti delitti, è tale da consentire la adeguata commisurazione della pena da infliggere in rapporto alla gravità e al disvalore del fatto concreto, se punito anche col massimo edittale;

3) in terzo luogo, perché la finalità delle nuove aggravanti in esame, e delle aggravanti in genere, consiste nella possibilità di superamento dei massimi edittali; finalità che può essere vanificata da una diffusa prassi giudiziaria volta ad orientare la pena concreta più verso il minimo che verso il massimo edittale e con aumenti, anche per le circostanze aggravanti, tendenti anch'essi verso il minimo anziché verso il massimo dell'aumento della pena (come del resto, per fare un altro specifi-

co esempio, in materia di reati continuati pressoché mai viene applicato l'aumento del triplo della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave). Cosicché, nonostante la prevista aggravante, la pena in concreto viene così fatta rientrare tra il minimo e il massimo edittale della pena prevista per il reato semplice, come se le aggravanti *tamquam non essent*;

4) in quarto luogo, perché nel nostro sistema penale le circostanze aggravanti, comuni e speciali, costituiscono per il loro elevato numero (che non trova riscontro in molti altri codici stranieri) una così intricata maglia, che avvolge i singoli reati, da rendere sovente pressoché impossibile la realizzazione del reato nella forma semplice. Esempi paradigmatici i delitti di furto, nonché di omicidio (quindi, anche di femminicidio), che sono quasi sempre aggravati o pluriaggravati, e puniti come tali con l'ergastolo;

5) in quinto luogo, perché l'elevato numero, in continuo aumento, delle aggravanti comuni (dalle undici originarie, dell'art. 61 c.p., alle quindici attuali) e delle aggravanti speciali (il decreto legge in esame ha introdotto, per il furto, anche l'aggravante, per così dire, del «rame»), pur essendo tale reato già pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dalle cose destinate al pubblico servizio o alla pubblica utilità, nonché altre aggravanti per la ricettazione e frode informatica) si pone in contrasto almeno con quella dottrina, condivisibile o meno, che ha prospettato, *de iure condendo*, anche in base ad indicazioni storico-comparatistiche, il ridimensionamento delle circostanze aggravanti e l'abolizione dell'efficacia ultraedittale delle stesse, con tutti gli effetti sul termine di prescrizione, sull'amnistia, competenza, misure penali.

##### 5. La dubbia effettività generalpreventiva degli interventi penali in questione

Al secondo interrogativo circa l'efficacia generalpreventiva, deterrente, dei marginali interventi penali del decreto legge in esame, la risposta è che è quanto mai dubbia una tale efficacia.

Ciò per ragioni di carattere particolare, attinenti alla specificità della violenza di genere, come già attestano i periodici, ma infruttuosi, inasprimenti sanzionatori in materia di violenza sessuale, di pedoprostituzione, di pedopornografia, nonché in materia di omicidio e di lesioni personali da parte di utenti della strada sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche. E più precisamente:

1) in primo luogo, perché la maggiore severità della pena ha effetti dissuasivi nulli rispetto ai sempre più frequenti casi di autori di atti persecutori, conclusisi con il femminicidio, che hanno programmato il proprio suicidio (e, quindi, la propria pena di morte) dopo tale delitto. Così come effetti nulli ha – come è ben noto – la

minaccia dell'ergastolo o della pena di morte (nei paesi che ancora la prevedono) nei confronti dei terroristi kamikaze. O rispetto ai casi in cui gli autori dei suddetti delitti di genere, anziché cercare di sottrarsi alla punizione per il femminicidio, si consegnano spontaneamente alla giustizia per fini catartici o espiatori. E forse più efficaci, rispetto agli atti persecutori, appaiono le misure di prevenzione contro le condotte di violenza domestica (ammonimento, allontanamento dalla casa familiare);

2) in secondo luogo, perché la violenza di genere si radica nel sottostante fenomeno della crisi, della disgregazione della famiglia, legale o di fatto, e della coppia, per il «male oscuro» della carenza di amore. E alla carenza di amore e all'analfabetismo dei sentimenti non può certo supplire la norma penale, ma innanzitutto, per vincere l'odio, la rieducazione di tutti all'amore, non come possesso e dominio, ma in primo luogo come rapporto tra eguali di pari dignità.

#### 6. *La violenza di genere quale aspetto del più generale fenomeno dell'aumento quantitativo e del peggioramento qualitativo della criminalità*

Ma la dubbia efficacia generalpreventiva, dissuasiva, degli interventi penali del decreto legge in esame è dovuta anche alla più generale ed elementare ragione che pure la criminalità di genere e la politica di contrasto non sono problemi a sé stanti, ma soltanto aspetti del più generale problema (e qui vanno inquadrati):

1) dell'*aumento quantitativo* della criminalità, specie della cosiddetta microcriminalità (o, più esattamente, della criminalità diffusa, non essendo essa poi tanto micro), che è quella che incide più negativamente sulla vita quotidiana di noi tutti;

2) del *peggioramento qualitativo* della criminalità, sempre più immotivatamente e sproporzionatamente violenta (si pensi alle modalità esecutive delle attuali rapine), sempre più crudele, sanguinaria, spregiudicata, irridente<sup>3</sup>. Ed altresì di importazione (anche per la violenza di genere), perché il paese, un tempo esportatore primario di criminalità (specie mafiosa) nel Nuovo mondo, oggi è importatore, accanto a giocatori di calcio e di prostitute, di criminali, qui convenuti da ogni dove, perché attratti dalle nostre particolari condizioni di favore e sicuri di costruirsi un proficuo avvenire criminale nella nuova patria. E con l'arricchimento della già popolosa area delle cinque mafie nostrane (cosa nostra, camorra, 'ndrangheta, sacra corona, mafia catanese) di sei mafie di importazione (russa, cinese, romena, alba-

<sup>3</sup> Per una più ampia trattazione di tale problematica, ci permettiamo rinviare ai nostri scritti: *Criminalità sommersa e cecità politico-criminale*, cit., 1201; *La criminalità: il vero limite all'effettività dei diritti e libertà nello Stato di diritto*, ivi, 2003, 707; *Insicurezza e controllo della criminalità*, ivi, 2010, 1003.

nese, nigeriana, bulgara), anche se meno radicate nel territorio rispetto alla mafia nostrana<sup>4</sup>. L'amaro frutto, non dell'immigrazione come tale, che costituisce anche una ricchezza per il nostro paese, per l'affidamento ad essa dei lavori umili, sgradevoli, ripetitivi, rifiutati dalla nostra disoccupazione (in qualche misura anche disoccupazione volontaria) e per la samaritana attività di assistenza alle persone non autosufficienti (si pensi alle «badanti» che colmano i vuoti affettivi della nostra disgregazione familiare). Ma dell'*immigrazione incontrollata*, in assenza cioè di una politica di programmazione e gestione degli accessi<sup>5</sup>.

### 7. *Il potenziamento delle cause criminogene con la sostituzione ad un sistema di valori anticrimine di un sistema di disvalori criminogeni*

E proprio rispetto a questo fenomeno dell'aumento e peggioramento della criminalità e alla politica di contrasto assistiamo ad una delle più rilevanti contraddizioni della nostra contraddittoria epoca: la *lamentazione collettiva degli effetti criminali* ed il *potenziamento delle cause criminogene*.

E si *potenziano le cause criminogene*, perché si è proceduto ad un progressivo smembramento della primaria contropinta socioculturale della criminalità attraverso la sostituzione ad un *sistema di valori anticrimine* di un *sistema di disvalori criminogeni* (quando non anche o comunque stupidogeni: il riferimento alla televisione non è puramente casuale), costituito da una miscela di culture, pseudoculture, subculture, ideologie e prassi nichilistiche e decadenziali<sup>6</sup>.

Valga per tutti il paradigmatico settore della *violenza sessuale*, che costituisce la forma più odiosa della violenza di genere, poiché lo stupro, solitario e ancor più di branco, è un'esclusività soltanto umana, non animale, ma subanimale, in quanto la congiunzione sessuale tra gli animali passa attraverso il «*corteggiamento*», nei modi leali o seduttivi, dignitosi o vanesi, secondo i vari codici delle specie animali (più tardivamente imitati dai *latin lovers*). Ebbene, non occorrono particolari predisposizioni profetiche per ritenere che le violenze sessuali siano destinate, più che a diminuire, non inverosimilmente ad aumentare, poiché affondano le loro radici più profonde nel passaggio da una «*cultura sessuofoba*» ad una «*cultura sessuomane*», essendo ormai cultura egemone il «*pansessualismo*» e il «*sessuconsumismo*» martellanti (mediatici, cinematografici, letterari, pornografici, pubblicitari). Coi dege-

<sup>4</sup> Sulla moltiplicazione delle mafie e sulla pericolosità delle stesse, v. il nostro scritto: *Mafia: la criminalità più pericolosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 9.

<sup>5</sup> V., in merito, i nostri scritti: *Migrazioni: problema epocale e planetario*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1; *Insicurezza*, cit., 1007.

<sup>6</sup> Sulle componenti di tale miscela criminogena. v. i nostri scritti: *Criminalità sommergente*, cit., 1204; *Insicurezza*, cit., 1005.

nerativi fenomeni, di rilevanza psichiatrica e similari a quelli della droga, della «*sessuodipendenza*» e della «*sessuotolleranza*», con conseguente bisogno di esperienze sessuali sempre più estreme e perverse (etero-omosessuali, sadico-masochiste, scambiste, di gruppo, pedofile). Fenomeni, che negli USA, secondo dati del 2011, affliggerebbero milioni di persone (il 5% delle persone) e in Italia, secondo dati risalenti, l'8% degli italiani (il 3% donne). Che è poi, tutto questo, la «morte della sessualità», che per potere essere piacevolmente fruita ha bisogno di un po' di serenità e di non essere nevrologizzata da libertà a tirannide del sesso o a *status symbol*. E con la violenza sessuale come «mezzo» per chi rifiuta le vie lecite, perché impraticabili, costose, defatiganti, dilatorie. E lo stupro come «*self service*».

Ed ecco gli amari frutti<sup>7</sup> del sistema dei disvalori criminogeni: 1) la *distruzione della categoria mentale del limite*, verso se stessi e verso gli altri, nella sempre più diffusa convinzione del «vietato vietare», del «tutto consentito, tutto lecito». Specie in queste ultime generazioni, forse le prime nella storia dell'umanità, cresciute senza un'autentica educazione, poiché famiglia e scuola sono state spodestate del ruolo educativo da sempre svolto. Travolte e impotenti, anche quando ben intenzionate, di fronte all'onda d'urto dei modelli negativi di identità, imposti dalla televisione<sup>8</sup>, dai media<sup>9</sup>, quando non anche dalla politica; 2) la *dilatazione degli spazi, sempre più ampi, della illegalità*, ove ogni giorno un numero sempre maggiore di soggetti viola un numero sempre maggiore di leggi: ciascuno nella propria sfera di attività, pubbliche e private, e tutti, appassionatamente, nella circolazione stradale, specchio fedele del livello di civiltà di un popolo.

## 8. La disattenzione per le primarie leggi criminologiche

<sup>7</sup> Su tali frutti, v.: *Criminalità sommersa*, cit., 1232; *Insicurezza*, cit., 1012.

<sup>8</sup> V., più ampiamente, i nostri scritti: *Criminalità sommersa*, cit., 1205; *Insicurezza*, cit., 1006. Ed eloquente è il dato, documentato, che i «telefanciulli» americani, assuntori di overdose televisive, hanno perduto l'idea della morte naturale (pronti a chiedere, di fronte alla morte della nonna, chi l'ha uccisa. O contro chi vendicarsi).

<sup>9</sup> V. i nostri scritti: *Libertà mediatica o licenza mediatica?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 1560; *Criminalità sommersa*, cit., 1204.

E si procede alla sostituzione di un sistema di valori anticrimine con un sistema di disvalori criminogeni, perché si disattendono le tre fondamentali e primarie leggi criminologiche seguenti (che valgono anche per la violenza di genere)<sup>10</sup>:

1) la primaria legge criminologica, disattesa, secondo la quale esiste un *rapporto di proporzione inversa tra condotta antisociale e validi controlli sociali* (religiosi, morali, familiari, scolastici, associativi, amministrativi, giuridici e penali), nel senso che il numero di coloro che pervengono al crimine cresce col decrescere di tali sistemi di controllo. Che è poi la elaborazione criminologica del sapienziale detto proverbiale della danza dei topi in assenza del gatto. E confermata dai classici esempi dell'aumento dei saccheggi durante i black-out di New York, dello sciaccalaggio in occasione dei disastri naturali, dei delitti durante lo sciopero della polizia di Liverpool, nonché dell'aumento dei passeggeri non paganti dopo l'eliminazione del biglietto negli autobus. Lassismo, disordine e criminalità sono un trionfo indissolubile. Le società lassisto-permissivistiche finiscono per garantire nulla a nessuno, tranne che ai prevaricatori. Scomparsi i controlli sociali, la *norma agendi*, ricomincia la libera corsa delle pulsioni: degli istinti aggressivi, predatori, sessuali, poiché la socialità dell'essere umano è una conquista mai definitiva, ma quotidiana;

2) la seconda legge criminologica, disattesa, secondo la quale esiste un *rapporto di proporzione inversa tra controlli socioculturali e controlli penali*, nel senso che alla attenuazione dei controlli socioculturali cerca di supplire l'estensione e l'irrigidimento dei controlli penali. Come sta a dimostrare la nostra recente storia (come quella di altri paesi, Stati Uniti in testa), ove il progressivo smembramento dei primari controlli socioculturali è stato, parallelamente, seguito da un aumento quantitativo e da un peggioramento qualitativo del diritto penale. Si è iniziato con la legislazione dell'emergenza contro la mafia e il terrorismo (dopo le troppe tolleranze e collusioni) e, poi, continuato con tutte le leggi sulla pubblica sicurezza e su molte altre materie;

3) la terza legge criminologica, disattesa, secondo la quale, in seguito allo smembramento dei controlli socioculturali e, quindi, della ferma disapprovazione sociale delle condotte antisociali, *l'unico sistema di controllo della criminalità resta il diritto penale*, che dalla sua funzione sussidiaria di *ultima ratio* assurge ad *unica ratio*. E, in questa «crisi di solitudine» il diritto penale rivela la sua inadeguatezza a contrastare il duplice fenomeno dell'aumento quantitativo e del peggioramento qualitativo della criminalità. Pur senza, con ciò, porre in dubbio la irrinunciabilità del diritto penale<sup>11</sup>, finché non sarà dimostrata fallace la elementare verità, di sempre, della tripartizione dei soggetti umani tra: a) i soggetti, che non delinque-

<sup>10</sup> Su tali leggi, v. i nostri scritti: *Criminalità sommersa*, cit., 1202; *Insicurezza*, cit., 1012.

<sup>11</sup> V. il nostro scritto: *La «perenne crisi» e la «perenne vitalità» della pena. E la «crisi di solitudine del diritto penale»*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, II, Milano, 2006, 1171.

rebbero anche senza la pena; b) i soggetti, che delinquono nonostante la pena; c) la maggioranza dei soggetti, che non delinquono per l'esistenza della pena<sup>12</sup>.

### 9. La drastica alternativa della nostra società

E, per concludere, la nostra società, come più in generale le moderne società, si trovano di fronte ad una drastica alternativa:

1) o *ripristinare il primario sistema dei controlli socioculturali*, sostituendo all'attuale sistema di disvalori criminogeni un sistema di valori incentrato non più sulla degenerazione della «cultura dei diritti» nella caricatura della «cultura dei diritti propri», tendenzialmente illimitati, ma anche sulla «cultura dei doveri e dei valori», volti a fare emergere la parte migliore (il Dottor Jekyll) e non la parte peggiore (il Mister Hyde) dell'uomo. Operazione, che richiede una profonda inversione culturale, assai improbabile finché persiste la diffusa nichilistica «disappetenza per ogni sistema di valori»;

2) oppure occorre amaramente *rassegnarsi ad un incremento quantitativo e ad un peggioramento qualitativo della corruzione, del disordine, della disgregazione sociale, della criminalità*, organizzata e disorganizzata, compresa la violenza di genere. Perché vale sempre l'eloquente monito che ogni società ha la criminalità che si merita, che la segue come la propria ombra. E la propria cattiva coscienza.

E per evitare una generale caduta in depressione, in attesa del suddetto miracolo neoculturale e neoumanistico, sempre possibile ed attivandosi tutti perché si verifichi, nonché con la «*spes contra spem*», secondo l'illuminante insegnamento di un illuminato Pontefice, resta sempre auspicabile il «riposo del legislatore», preferibile ad un legiferare, frenetico e scomposto, contraddittorio, se non addirittura schizofrenico, frutto di una persistente confusione tra l'«agire» e l'«agitarsi».

<sup>12</sup> Come avviene, notoriamente, anche rispetto agli studenti, poiché, accanto a studenti che studierebbero anche senza l'esame e studenti che non studiano nonostante l'esame, esiste la maggioranza di studenti che studiano in quanto esiste l'esame.